

Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Roma - indice ed organizza la fase provinciale del “**CAMPIONATO NAZIONALE CSI**” di Calcio a 5 riservato alla **categoria ALLIEVI (1996 e successivi)**).

ART. 1

Possono partecipare alla manifestazione tutte le Società sportive in regola con l’**AFFILIAZIONE ANNUALE** al CSI per la stagione sportiva 2011/2012.

ART. 2

La fase locale del Torneo comprende le gare previste dal calendario.

ART. 3

Per la Categoria ALLIEVI di Calcio a 5 è prevista una fase extra-provinciale.

Nel caso in cui, nel Lazio, Roma risulti l’unico comitato organizzatore di questa categoria, si qualificherà alla fase extra-provinciale la Squadra vincitrice del campionato.

Nel caso in cui altri comitati del Lazio organizzino campionati per tale categoria, alla fase regionale verranno ammesse la squadre vincitrice del Campionato e la squadra vincitrice della Classifica “Fair Play” stilata seguendo le indicazioni riportate nel capitolo FAIR PLAY –Agonismo etico all’interno di **SPORT in Regola (Regolamenti nazionali dell’attività sportiva)** (nel caso in cui questa coincida con la vincente del campionato alla fase regionale accederà la Squadra seconda classificata nella Classifica Fair Play).

Il CSI Nazionale si riserva la possibilità di organizzare una Fase Interregionale per decidere le squadre ammesse alla Finali Nazionali.

ART. 4 **QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

Le società sportive dovranno **obbligatoriamente** versare prima dell’inizio del Campionato il:

- ❖ Pagamento dell’**affiliazione annuale**;
- ❖ “ “ dei **tesseramenti atleti e tecnici**;
- ❖ “ “ di un **deposito cauzionale di € 50,00** che verrà restituito a fine stagione;
- ❖ “ “ dell’**iscrizione al Campionato pari a € 20,00**;
- ❖ “ “ di numero **10 tasse gara (da € 22,00) pari a € 220,00**;

Tutte le quote di partecipazione sono riportate nella sezione **QUOTE E CATEGORIE** dell’Area Calcio all’interno del sito www.csiroma.com.

E’ fatto obbligo effettuare il saldo delle spese relative alle rimanenti tasse gara prima che si esaurisca il numero delle tasse gara obbligatorie pagate in anticipo (n° 10).

Per le associazioni in difetto si provvederà secondo quanto previsto dall’articolo 21 (Prelievo Coattivo) del presente regolamento.

ART. 5 **TESSERAMENTO** (art. 14 del “REGOLAMENTO GENERALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI E GRAN PREMI NAZIONALI” all’interno di SPORT IN REGOLA; pag. 137)

- 1) Il termine ultimo per il tesseramento degli atleti è fissato entro il 28 febbraio 2012.
- 2) Le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio 2012, nella misura di seguito indicata: **n°2 ATLETI**
- 3) Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali.

ART. 5 bis NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL CSI DEGLI ATLETI TESSERATI ALLA FIGC

Vale quanto riportato nell'apposita Sezione di Sport in regola (pag. 78) e nelle successive comunicazioni della Direzione Tecnica Nazionale attraverso i propri Comunicati.

ART. 6 DURATA DEI TEMPI DI GIOCO (art. 2 delle "DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE – Calcio a 5" di SPORT in REGOLA; pag. 69)

Le gare si svolgeranno in **due tempi da 25 minuti**.

ART. 7 TEMPO DI ATTESA DELLE SQUADRE (art. 3 delle "DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE – Calcio a 5" di SPORT in REGOLA; pag. 69)

Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata pronte per lo svolgimento della gara. Nel caso di ritardo superiore a 30 minuti (tempo di attesa) la squadra in difetto verrà punita con la perdita della gara per 6 – 0.

ART. 8 TEMPO DI ATTESA DELL'ARBITRO

Le squadre sono tenute ad attendere l'arbitro designato fino ad un massimo di 30 minuti sull'orario ufficiale.

ART. 9 PARTECIPANTI ALLA GARA (art. 4 delle "DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE – Calcio a 5" di SPORT in REGOLA; pag. 69)

Le squadre di calcio a cinque sono composte da una massimo di 12 giocatori dei quali cinque partecipano alla gara e gli altri fungono da riserve.

Gli atleti ammessi devono essere nati negli anni 1996 e successivi, senza ulteriori limiti di età.

ART. 10 EQUIPAGGIAMENTO (art. 5 delle "DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE – Calcio a 5" di SPORT in REGOLA; pag. 69)

L'abbigliamento degli atleti titolari o riserve prevede l'uso di:

- 1) **abbigliamento uniforme con numerazione individuale;**
- 2) **(per il portiere) una maglia diversa da quella dei compagni;**
- 3) **PARASTINCHI**; si precisa che non sarà consentito INSERIRE IN LISTA alcun atleta sprovvisto di parastinchi. L'uso dei PARASTINCHI sarà OBBLIGATORIO, senza deroghe.

ART. 11 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA (art. 6 delle "DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE – Calcio a 5" di SPORT in REGOLA; pag. 70)

Almeno 15 minuti prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro:

➤ **una distinta redatta in duplice copia nella quale:**

- 1) si deve riportare:
 - a. la denominazione della propria squadra,
 - b. la denominazione della squadra avversaria,
 - c. la data,
 - d. l'orario,
 - e. il luogo e
 - f. l'impianto sul quale si disputa la gara;

La distinta può contenere fino a un massimo di 12 giocatori.

- 2) Dei giocatori va trascritto
 - a. il numero di maglia,
 - b. cognome e nome,

- c. anno di nascita,
 - d. numero di tessera CSI,
 - e. tipo e numero del documento di riconoscimento.
- 3) Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono il ruolo di capitano e di vicecapitano.
 - 4) Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
 - 5) Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre:
 - a. i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento,
 - b. il collaboratore assistente dell'arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

➤ **Per ogni atleta/dirigente il Tesserino CSI 2011/2012 con foto, unitamente ad un documento di riconoscimento valido.**

L'arbitro, verificati i documenti consegnati, procederà ad effettuare, con la presenza di ambedue le squadre, il riconoscimento degli atleti, dei dirigenti e dei tecnici ammessi.

- ❖ Un atleta sprovvisto di valido documento di identità NON potrà MAI prendere parte ad un incontro del presente Campionato.
- ❖ Un atleta sprovvisto di Tesserino CSI 2011/2012 con foto potrà prendere parte all'incontro presentando all'arbitro il modello di tesseramento 2T regolarmente timbrato dalla Segreteria CSI unitamente ad un valido documento di riconoscimento **MA SOLO FINO ALLA SECONDA GIORNATA DI CALENDARIO COMPRESA.**

ART. 12 PALLONI (artt. 7 e 8 delle "DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE – Calcio a 5" di SPORT in REGOLA; pag. 70)

- 1) In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili. (**PALLONI A RIMBALZO CONTROLLATO**)
- 2) L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
- 3) In questi casi le squadre verranno considerate rinunciarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

- 1) Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:
 - 1) se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
 - 2) se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.
- 2) Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

ART. 13 SOSTITUZIONI (art. 14 delle "DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE – Calcio a 5" di SPORT in REGOLA; pag. 72)

- 1) Ogni squadra può effettuare sostituzioni volanti durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara.

- 2) La sostituzione del portiere deve avvenire a gioco fermo.
- 3) I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti.
- 4) Il giocatore colpito dalla sanzione dell'espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa.

ART. 14 TIME-OUT (art. 16 delle “DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE – Calcio a 5” di SPORT in REGOLA; pag. 72)

Ogni squadra, nel corso dei due tempi di gioco, può chiedere una sospensione della durata di 1' ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.

ART. 15 ESPULSIONE TEMPORANEA (art. 17 delle “DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE – Calcio a 5” di SPORT in REGOLA; pag. 72)

- 1) L'espulsione temporanea:
 - a. viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
 - b. **ha la durata di 4' nelle gare i cui tempi hanno una durata inferiore ai 30 minuti** (in deroga all'Art. 17 punto 2 comma d – di cui sopra – **le espulsioni temporanee non completamente scontate in un tempo di gara andranno scontate nel successivo**);
 - c. **è comminata durante la gara** in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), **secondo il giudizio dell'arbitro**.
L'atleta rientra comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete.
- 2) Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli:
 - a) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;
 - b) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
 - c) fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.
- 3) Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.

ART. 15 BIS ESPULSIONE TEMPORANEA PER BLASFEMIA (“BESTEMMIA”)

La Direzione Tecnica Nazionale con atto Prot. n° AS/2011/1864 del 13/10/2011 ha concesso al Comitato di Roma di procedere ad una **fase di sperimentazione** per quel che riguarda l'**utilizzo del “cartellino azzurro”, da parte del direttore di gara, per sanzionare il linguaggio blasfemo (“bestemmia”) ai soli atleti (titolari e di riserva)** nelle attività di calcio a 11, calcio a 5 e calcio a 7, in aggiunta ai casi di utilizzo citati nell'Art. 15 del presente Regolamento Locale.

Vale, inoltre, quanto già indicato all'art.1 comma b (per la durata e le modalità con cui scontare la sanzione) e all'art.3 (per quel che riguarda il conteggio ai fini del conteggio delle sanzioni disciplinari) sempre dell'Art. 15 del presente Regolamento Locale.

ART. 16 SQUALIFICHE AUTOMATICHE (art. 18 delle “DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE – Calcio a 5” di SPORT in REGOLA; pag. 73)

I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva; l'esatta sanzione sarà determinata dal Giudice Unico e pubblicata, sul Comunicato ufficiale.

ART. 17 SQUALIFICHE PER SOMMA DI AMMONIZIONE (art. 19 delle “DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE – Calcio a 5” di SPORT in REGOLA; pag. 73)

- 1) Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, **3 ammonizioni** viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara.
- 2) La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell'organo giudicante competente su apposito comunicato ufficiale.
- 3) La squalifica per somma di ammonizioni va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.

In caso di accertata irregolare partecipazione di un atleta a gare già omologate, nei confronti della sua squadra verrà applicata la penalizzazione di 1 punto in classifica per ogni gara disputata dall'atleta in questione.

ART. 18 FORMULA DI SVOLGIMENTO

La formula del Campionato è a **GIRONE UNICO** con gare di andata e ritorno.

Modalità per la compilazione della classifica

Per ciascuna gara disputata verranno assegnati i seguenti punti:

- ❖ 3 punti per ogni gara vinta;
- ❖ 1 punto per ogni pareggiata;
- ❖ 0 punti per ogni gara persa;

Vale quanto citato dall'Art. 117 delle “NORME PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA – SPORT in REGOLA (pag. 45). Il campo neutro dell'eventuale gara di spareggio verrà comunicato ai Responsabili delle Società interessate con apposito Comunicato.

ART. 19 SPOSTAMENTI GARE (art. 24 delle “NORME PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA - SPORT in REGOLA; pag. 14)

Il Comitato di Roma per la propria attività locale NON prevede, durante la stagione sportiva 2011/2012, alcuno spostamento gara deciso AUTONOMAMENTE dalle Società Sportive.

- 1) Il calendario delle gare è da considerarsi ufficiale quando pubblicato sul Comunicato n°1. Da quel momento non possono essere apportate modifiche al calendario se non approvate unicamente dalla Commissione Calcio.
- 2) **Per le solo gare del girone d'andata**, qualora una Società Sportiva, per giustificati e comprovati motivi, abbia necessità di spostare una gara prevista da calendario, dovrà presentare una formale richiesta alla Commissione Calcio almeno 3 giorni prima della data della gara in questione (sabato e giorni festivi esclusi) solo **previo accordo con l'altra società**.

Le richieste devono essere inviate per:

- **Fax al numero 06/99334056** oppure
- **E-mail** all'indirizzo csiromacalcio@csiroma.com con la firma dal responsabile della squadra richiedente e con la dicitura **“IN ACCORDO CON L'ALTRA SOCIETÀ”**.

Ciascuna Società potrà richiedere un massimo di n° 3 spostamenti gara durante il girone d'andata; per ogni spostamento accettato dalla Commissione Calcio verrà addebitata una TASSA SPOSTAMENTO GARA di € 15,00.

- 3) **Le gare per le quali è stato richiesto, e concesso, uno spostamento debbono essere necessariamente recuperate entro e non oltre la fine del girone d'andata.**
- 4) Nel caso in cui le Società che dovessero effettuare un recupero di una gara non trovassero l'accordo, sarà unicamente la Commissione Calcio a decidere la data della gara in modo insindacabile anche eventualmente individuando un campo neutro.

ART. 20 COLORI SOCIALI (art. 37 delle “NORME PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA – SPORT in REGOLA; pag. 19)

- 1) In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, **l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata** anche quando la gara è disputata in

campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore (ad es. in occasione di spareggi o fasi finali).

- 2) L'obbligo di cui al precedente comma, compete alla squadra prima nominata in calendario sempre che ambedue le squadre indossino i colori segnalati all'atto dell'iscrizione e riportati sui Comunicati Ufficiali; in caso contrario l'obbligo di cambiare le maglie ricade sulla squadra che ha mutato i colori rispetto a quelli notificati al Comitato organizzatore e portati a conoscenza delle altre Società tramite la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
- 3) Il mancato cambio delle maglie, se comporta la non disputa della gara, produrrà per la squadra in difetto, la perdita della stessa con le modalità di cui al successivo art. 73.

ART. 21 PRELIEVO COATTIVO (art. 52 delle "NORME PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA – SPORT in REGOLA; pag. 24)

- 1) La partecipazione all'attività sportiva è consentita alle Società in regola con il versamento delle quote dovute, stabilite e rese note dai Comitati locali CSI.
- 2) Nel caso di mancato pagamento, gli organi competenti potranno disporre che una o ambedue le Società partecipanti ad una gara regolarizzino la loro posizione debitoria mediante un **prelievo coattivo** tramite persona di fiducia che richiederà la somma dovuta prima dell'inizio della gara.
- 3) **Qualora la Società in difetto non effettui il pagamento, l'Arbitro non darà inizio alla gara.** Le gare che non possono essere disputate per mancata effettuazione del prelievo coattivo saranno omologate con la sconfitta a tavolino per la squadra responsabile.

ART. 22 ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO PER SUPERAMENTO LIMITE PUNTI DISCIPLINA

Sulla base dell'approvazione della Commissione Tecnica Nazionale in deroga ai Regolamenti Nazionali CSI anche per la stagione 2011-12, la Società partecipante alla Fase Locale del Campionato C5 ALLIEVI CSI che dovesse raggiungere un totale di **PUNTI DISCIPLINA uguale o superiore a 40,00** verrà **ESCLUSA** immediatamente dal presente Campionato, indipendentemente dalla giornata di calendario in cui questo dovesse succedere.

Il calcolo dei punti disciplina verrà effettuato sulla base di una suddivisione delle sanzioni così come previste dal Massimario delle Sanzioni. Ci saranno delle sanzioni disciplinari che comporteranno anche l'addebito di punti disciplina andando ad aumentare la particolare Classifica dei Punti Disciplina che potrebbe portare all'esclusione e delle altre sanzioni che non lo faranno.

In caso di esclusione, in base all'art.79 delle N.A.S. verranno conseguentemente adottati i seguenti provvedimenti di natura tecnica:

- 1) se il raggiungimento dei 40,00 Punti Disciplina e la conseguente esclusione dal Campionato dovessero avvenire nel girone di andata, tutte le gare disputate dalla squadra in questione verranno annullate; saranno fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati;
- 2) se il raggiungimento dei 40,00 Punti Disciplina e la conseguente esclusione dal Campionato dovessero avvenire dopo l'inizio del girone di ritorno, tutte le gare disputate fino a qual momento dalla squadra esclusa verranno considerate valide; le rimanenti gare previste dal calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con le modalità di cui all'art. 72 comma 1 delle N.A.S..

Per quel che riguarda i provvedimenti di natura amministrativa si rimanda all'art.78 delle N.A.S..

NOTA BENE

Si ricorda che alla fase regionale verrà comunque ammessa la squadra vincitrice della Classifica Fair Play (Classica) stilata seguendo le indicazioni riportate nel capitolo FAIR PLAY – Agonismo etico all'interno di SPORT in Regola (Regolamenti nazionali dell'attività sportiva).

ART. 23 MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO

In caso di mancata presentazione in campo di una squadra verranno adottati i seguenti provvedimenti:

1^a rinuncia e 2^a rinuncia:

- sconfitta con il risultato di **0 – 6**;
- 1 punto di penalizzazione in classifica;
- multa di € **100,00** e sanzioni accessorie;

3^a rinuncia:

- esclusione dal campionato o torneo;
 - multa di € **150,00** e sanzioni accessorie;
 - incameramento di tutte le quote versate, vedi art. 72 di Sport in Regola.
- a) In caso di mancata presentazione in campo di ambedue le squadre la partita sarà omologata con il risultato di 0 – 6 per entrambe le squadre, oltre ai provvedimenti elencati sopra (la relativa tassa gara verrà comunque addebitata ad entrambe le squadre);
- b) In caso di mancata presentazione in campo di una delle due squadre oltre ai provvedimenti elencati sopra la relativa tassa gara verrà comunque addebitata ad entrambe le squadre.

ART. 24 RINUNCIA PREVENTIVA (art. 73 delle “NORME PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA – SPORT in REGOLA; pag. 31)

- 1) Una squadra può rinunciare preventivamente alla disputa di una gara cui è impossibilitata a partecipare; **tale rinuncia deve essere comunicata alla COMMISSIONE CALCIO con un FAX (06/99334056) e/o una MAIL (csiromacalcio@csiroma.com) entro le 24 ore precedenti l’orario della gara (sabato e giorni festivi esclusi).**
- 2) In questo caso la gara verrà omologata con il risultato di 0 – 6 a sfavore della squadra rinunciante e sarà comunque addebitata la tassa gara.
- 3) Nel corso della stessa manifestazione, una squadra potrà rinunciare preventivamente a due gare; la terza rinuncia preventiva sarà considerata mancata presentazione in campo.

Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

ART. 25 RITIRO DAL CAMPIONATO (art. 78 delle “NORME PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA – SPORT in REGOLA; pag. 32)

- 1) In caso di ritiro o esclusione di una squadra da una manifestazione, fermi restando i provvedimenti di natura tecnica, le questioni di natura amministrativa saranno così regolate:
- a) se la squadra si ritira prima dell’inizio della manifestazione, la stessa perderà solamente la quota di iscrizione versata;
- b) se la squadra si ritira dopo l’inizio della manifestazione, la stessa perderà tutte le quote versate (iscrizione, cauzione, eventuali acconti tasse gara);
- c) se il ritiro avviene quando una squadra debba ancora disputare fino a tre gare, vigono le norme previste dal precedente art. 73.
- 2) Il Comitato organizzatore può disporre una riduzione delle sanzioni economiche suddette in considerazione delle motivazioni adottate dalla Società per la rinuncia.

ART. 26 GIUSTIZIA SPORTIVA

Si rimanda per ciascuna delle aree di seguito indicate agli articoli di riferimento del Regolamento di Giustizia Sportiva:

1. **RECLAMI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE** (artt. 73-77)
2. **ISTANZA DI REVISIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE** (artt. 78-83)
3. **APPELLI DI SECONDDA ISTANZA E MOD.TA' DI PRESENTAZIONE** (artt. 84-90)
4. **RICORSI DI LEGITTIMITA' E MODALITA' DI PRESENTAZIONE** (artt. 91-95)

ART. 27 **VARIAZIONI AL REGOLAMENTO**

La C.A.SP. potrà, durante l'anno sportivo, apportare le modifiche e/o le aggiunte che si rendessero necessarie al presente Regolamento. Tali variazioni verranno pubblicate sul Comunicato ufficiale ed avranno valore dalla data dello stesso.

ART. 28 **ASSICURAZIONE**

Il Comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano di Roma declina ogni qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono lo statuto del C.S.I., le norme sul tesseramento, le norme per l'attività sportiva nel CSI ed il Regolamento per la Giustizia Sportiva del CSI e, per quanto non in contrasto con le presenti norme e con eventuali disposizioni di carattere Associativo stabile del Consiglio Provinciale di Roma C.S.I., il Regolamento tecnico disciplinare della F.I.G.C.